

STATUTO

CRESCENDO COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALBIGNASEGO PD VIA VERGA 1

Numero REA: PD - 396121

Codice fiscale: 04516470285

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-11-2010 - Statuto completo	2
--	---

===== ALLEGATO "A" al Rep. n. 85414 - Racc. n. 15749 =====

===== S T A T U T O =====

===== TITOLO I =====

===== DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA =====

Art. 1 - Denominazione e sede =====

È costituita con sede nel Comune di Albignasego (PD), ai sensi della Legge 381/1991 e D.Lgs. n. 155 del 24 marzo 2006, l'impresa sociale con la forma di cooperativa sociale di tipo "A" - ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 10 D.Lgs 460/97 - denominata "**CRESCENDO COOPERATIVA SOCIALE**" in sigla "**CRESCENDO C.S.**". =====

La Cooperativa potrà istituire, su delibera dell'organo amministrativo, succursali agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 - Durata =====

La Cooperativa ha la durata fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata anche prima della scadenza, con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. =====

===== TITOLO II =====

===== DISCIPLINA DI RIFERIMENTO =====

Art. 3 - Normativa generale =====

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste in materia di società a responsabilità limitata. =====

Art. 4 - Normativa speciale =====

Alla cooperativa si applicano in particolare la Legge 381/1991 relativa alla disciplina delle cooperative sociali e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs. n. 155 del 24 marzo 2006 sull'impresa sociale, il D.Lgs 460/97, la Legge 3.4.2001 n. 142 di riforma della figura del socio, e tutte le altre leggi generali e speciali previste per le cooperative sociali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. =====

Art. 5 - Regime mutualistico =====

La cooperativa che si ispira a principi di mutualità, solidarietà, di democraticità, curando il legame con il territorio ed un equilibrato rapporto di sussidiarietà con lo Stato e le Istituzioni pubbliche, organizza un'impresa senza fini di lucro, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale. =====

La Cooperativa, per curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio-economico e culturale della comunità territoriale, coopera attivamente, con le Istituzioni a tutti i livelli, Enti, imprese ed organizzazioni di ogni ordine e grado nonché con gli organismi del Terzo Settore. La cooperativa intende favorire il coordinamento e l'integrazione con altre cooperative sociali per lo sviluppo di esperienze consortili e dei consorzi radicati nel territorio e potrà svol-

gere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci. =====
La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile. =====

Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies del R.D. 30.3.1942 n. 318. =====

La cooperativa può operare anche con terzi. =====

La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo e su deliberazione dell'organo amministrativo, potrà aderire agli organismi che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. =====

A norma della Legge 142/2001, sussistendone i presupposti, il socio stabilisce con la propria adesione (o successivamente) un ulteriore rapporto, di tipo lavorativo nelle forme subordinata, autonoma, professionale o di qualsiasi altra natura consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. =====

===== TITOLO III =====

===== MISSIONE - SCOPO - OGGETTO - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ =====

Art.6 - La missione cooperativa =====

Il sodalizio nasce dal sentito bisogno dei soci fondatori di sopperire ad alcune carenze di servizi, conoscenze ed approfondimenti, inerenti il percorso di crescita dei bambini ed in particolare modo dei bambini cosiddetti "fragili" e del loro contesto familiare. =====

Attraverso il comune sentire delle persone coinvolte nella cooperativa, l'obiettivo è creare una consolidata rete di servizi, scambi, competenze, cultura e nuove sinergie, nell'intento di sostenere ed accompagnare le famiglie ed i loro bambini nei percorsi di crescita, con particolare attenzione e specificità nei confronti dei bambini nati pretermine, ospedalizzati alla nascita e con disabilità e disagi, coinvolgendo in questi percorsi i servizi territoriali e le istituzioni a tutti i livelli. =====

ART. 7 - Scopo sociale =====

La Cooperativa, conformemente alla Legge 381/91, non ha scopo di lucro e il suo fine è: =====

- Perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di attività e servizi socio-sanitari, educativi, culturali, rivolti alla consulenza e al sostegno dei bambini e delle loro famiglie nelle prime tappe verso l'integrazione sociale, e nella loro crescita, con particolare specificità verso bambini nati pretermine, ospedalizzati alla nascita, con disabilità e disagi, ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91; =====

- ottenere per i propri soci cooperatori, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. =====
Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa che si ispira ai principi di mutualità, di solidarietà, di democraticità, curando il legame con il territorio e un equilibrato rapporto di sussidiarietà con lo Stato e le istituzioni pubbliche. ===
La Cooperativa può operare anche con terzi. =====

ART. 8 - Oggetto sociale =====

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto interventi specifici e multidisciplinari, finalizzati alla prevenzione dell'insorgere di una nuova fascia di popolazione a rischio identificabile nei bambini nati pretermine, ospedalizzati alla nascita e con disabilità conseguenziali, che offrano un'adequata assistenza alle famiglie, attraverso la fornitura di servizi integrati, coordinati, qualificati e finalizzati al corretto sviluppo di tali bambini e al benessere delle loro famiglie, quali: =====

1. Servizi di assistenza psicologica, neuropsicomotricità, educazione conduttiva, massaggi infantili e di ogni altra attività volta alla prevenzione, cura, sostegno, riabilitazione e accompagnamento alla crescita; =====

2. interventi di sostegno, accompagnamento ed integrazione nei confronti delle famiglie di immigrati con bambini nati pretermine o ospedalizzati alla nascita e con disabilità conseguenziali; =====

3. interventi di consulenza, di supporto, corsi di formazione professionale e di aggiornamento, nei confronti delle strutture pubbliche, private, convenzionate con il sistema sanitario nazionale, degli operatori e del personale sanitario con particolare attenzione ai professionisti dell'area perinatale nonché agli operatori sociali e scolastici; =====

4. Coordinamento, diffusione e realizzazione di iniziative rivolte all'area del materno infantile e all'area evolutiva, tese all'educazione e informazione psicopedagogia e alla genitorialità; =====

5. Gestione, organizzazione e promozione di attività di studio, corsi di formazione, raccolta dati, valutazioni e assistenza, organizzazione e gestione di convegni, congressi ed eventi, rivolti principalmente nell'ambito delle problematiche neonatali; =====

6. Studio e verifica dei bisogni territoriali; raccolta dati; valutazioni controlli ed assistenza; interventi di consulenza nelle strutture organizzate del territorio; forniture dirette di servizi di segretariato sociale a favore delle fasce deboli; =====

7. Studio, organizzazione e realizzazione di strumenti di comunicazione e pubblicitari, prodotti dell'editoria, prodotti promozionali e divulgativi; attività di pubbliche relazioni; =

8. Custodia e cura di bambini finalizzate ad attività ludi-

co-ricreative ed educative. =====

9. Servizi psicologici, sociali, educativi e di consulenza anche attraverso sportelli di orientamento rivolti ai bambini e alle loro famiglie; =====

10. Ogni altra attività connessa e/o complementare rispetto alle precedenti; =====

11. la promozione e lo sviluppo, tramite opportuni accordi e/o convenzioni, dell'apporto del volontariato nella realizzazione degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie risorse organizzative per migliorare la qualità e quantità delle prestazioni di quanti soci e non, intendono collaborare nell'ambito della solidarietà sociale; =====

12. la promozione, l'organizzazione e la gestione di attività sociali e ricreative, corsi di formazione, convegni, studi, centri di documentazione volti alla divulgazione di formazione ed all'approfondimento delle finalità sociali che le sono proprie, rivolti sia ai soci che al territorio. =====

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa che intende avvalersi anche delle opportunità previste dalla L.215/92 sulla imprenditoria femminile, potrà impegnarsi - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - ad integrare la propria attività con quella di altri enti, organismi cooperativi ed altre organizzazioni, promuovendo ed aderendo a Consorzi, Associazioni Temporanee d'Impresa (A.T.I.)

Inoltre, con delibera dell'organo amministrativo, potrà assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altri organismi cooperativi e consorzi per rendere più efficace la propria azione. =====

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà costituire ed assumere partecipazioni di collocamento sul mercato. =====

La Cooperativa si propone, inoltre, di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. =====

Potrà, altresì, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali modificazioni e integrazioni. =====

La cooperativa potrà stipulare accordi di filiera e parimenti potrà costituirsi quale ente coordinatore e di filiera per l'ottenimento di misure di intervento e/o contributi erogati

da organismi sopranazionali e Nazionali, e/o di Enti, organismi e Istituzioni pubbliche e/o private nazionali e non. =====

===== **TITOLO IV** =====

===== **SOCI COOPERATORI** =====

ART. 9 - REQUISITI DEI SOCI =====

Compatibilmente con le disponibilità organizzative e le possibilità tecniche della Cooperativa, il numero dei soci è variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. =====

La cooperativa ha le seguenti categorie di soci: =====

1) soci cooperatori: le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali. =====

Il socio cooperatore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di prestazione, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art. 4 del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la Cooperativa. =====

Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. =====

2) soci volontari: persone che, condividendo lo scopo e le finalità della Cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito per il raggiungimento degli scopi sociali, come consentito dall'art. 2 della Legge 381/1991. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. =====

3) soci fruitori: persone fisiche e non che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa. ==

4) soci sovventori: coloro che, identificandosi negli scopi sociali, sono disponibili a provvedere al finanziamento della Cooperativa partecipando alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, secondo quanto previsto dall'art. 4 della Legge 59/92 e indicato nel Titolo IV del presente statuto. ==
Possono, altresì, essere ammessi a soci, a norma dell'art. 11 della Legge 381/1991, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e che condividono gli scopi sociali della Cooperativa stessa, al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo. =====

ART. 10 - Ammissione nuovi soci =====

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere: =====

a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita; =====

b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto; ===
c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre al sovrapprezzo eventuale deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione; =====
d) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4 del presente statuto e con l'apposito regolamento; =====
e) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'art. 37 del presente statuto; =====
f) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della Cooperativa, dei quali dichiaro di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. =====
Se trattasi di cooperativa, società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere: =====
- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; =====
- l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione; =====
- la qualifica della persona che sottoscrive la domanda. =====
Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art. 2 della Legge 381/1991, oltre ai dati richiesti per i soci cooperatori nel presente articolo, dovrà essere perfettamente specificata la volontarietà del rapporto associativo. I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci. =====
Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria di appartenenza. =====
L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione. ==
A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, l'organo amministrativo provvede all'annotazione nel libro dei soci. =
In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo dovrà motivare la deliberazione e comunicarla, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuto ricevimento della comunicazione da parte dell'interessato, entro il termine di 60 (sessanta) giorni. =====

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale esprime parere sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. =====
L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. =====

ART. 11 - Trasferimento delle quote =====

Il capitale sociale è variabile ed è diviso in quote del valore nominale non inferiore a Euro 25 (venticinque) né superiore a quanto stabilito dalla legge. =====

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione degli amministratori. =====

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. =====

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la Cooperativa deve iscriverne nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio. =====

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 37 del presente statuto. =

Art. 12 - Obblighi dei soci cooperatori =====

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: =====

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: =====

? del capitale sottoscritto; =====

? della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; =====

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. =====

È fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. =====

L'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative. =====

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. E' onere dei soci comuni-

care il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza si fa riferimento alla residenza anagrafica. E' pure onere dei soci comunicare, ai fini della trascrizione nel libro soci, il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di telefono. In mancanza non sarà possibile l'utilizzazione nei confronti del socio di tali forme di comunicazione nei casi previsti dal presente statuto. =====

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. =====

Art. 13 - Diritti dei soci cooperatori =====

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. =====

Quando almeno un terzo del numero complessivo dei soci lo richianda, hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli organi amministrativi. Nell'esercizio di quest'ultimo diritto è possibile che il socio sia assistito da un professionista di sua fiducia. =====

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società. =====

Art. 14 - Perdita della qualità di socio =====

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. =====

Art. 15 - Recesso del socio =====

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: =====

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; =====
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. =====

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione. =====

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo art. 45. =====

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. =====

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. =====

Art. 16 - Esclusione =====

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: =====

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; =====

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali; =====

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi ; =====

d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; =====

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell' Organo amministrativo. =====

f) che non venga impiegato in attività per un periodo di 4 anni continuativi; =====

g) che abbia risolto l'eventuale ulteriore rapporto, di lavoro, ai sensi della L.142/2001 =====

h) che risulti incompatibile con le attività e/o gli scopi della cooperativa. =====

Art. 17 - Delibere di recesso ed esclusione =====

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dall' art. 45 del presente statuto. =====

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi. =====

Art. 18 - Liquidazione della quota =====

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. =====

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio nel quale si è verificato il recesso o l'esclu-

sione. =====
I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i 2 (due) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. =====

Art. 19 - Morte del socio =====

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso =====
delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. =====
Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. =====
In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. =====

===== **TITOLO V** =====

===== **SOCI SOVVENTORI** =====

Art. 20 - Soci sovventori =====

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla =====
Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59 . =====

Art. 21 Conferimento e quote dei soci sovventori =====

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono =====
rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di €. 100,00 . =====
Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di €. 1.000,00 . =====

Art. 22 - Alienazione delle quote dei soci sovventori =====

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le =====
quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. =
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a =====
chiunque. =====
Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. =====

Art. 23 - Deliberazione di emissione =====

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-

sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti: =====

a) l'importo complessivo dell'emissione; =====

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse; =====

c) il termine minimo di durata del conferimento; =====

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori; =====

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso. =====

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione. =====

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale. =====

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati. =====

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. =====

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli. =====

Art. 24 - Recesso dei soci sovventori =====

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta =====
qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo. =====

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori. =====

===== **TITOLO VI** =====

===== **PATRIMONIO SOCIALE, RISTORNI, BILANCIO** =====

===== **E RIPARTO DEGLI UTILI** =====

Art. 25 - Elementi costitutivi =====

Il patrimonio della Cooperativa è costituito: =====

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: =====
1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote; =====
2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento =====
aziendale; =====

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 27 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; =====

c) dalla riserva straordinaria; =====

d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto. =====

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società. =====

Art. 26 - Vincoli sulle quote e loro alienazione =====

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo. =====

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente =====

previste nel precedente art.23, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci. ==

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. =====

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. =====

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale. =====

Art. 27 - Bilancio di esercizio =====

L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. =====

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura del progetto di bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali. =====

Il bilancio sociale deve essere presentato all'assemblea dei soci unitamente al bilancio d'esercizio con particolare ri-

guardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale. Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche. == Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche. ===== L'organo amministrativo documenta, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 C.C.. == Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, attraverso l'attuazione dei diversi scambi mutualistici evidenziati nello scopo sociale, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione, dei nuovi soci. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, ===== nella nota integrativa al bilancio. ===== L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: ===== a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (od in misura diversa, se così sarà stabilito per legge); ===== b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; ===== c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59; ===== d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. ===== L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. ===== La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella ===== misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente. ===== L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili

ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente . =====

Art. 28 - Ristorni =====

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito della quota da essi sottoscritta e versata nei limiti previsti dalle norme vigenti. =====

La ripartizione del ristorno ai soci cooperatori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma C.C., da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (considerati singolarmente o combinati tra loro): =====

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno; ===
- b) la qualifica / professionalità; =====
- c) i compensi erogati; =====
- d) la tipologia del rapporto di lavoro; =====
- e) la produttività e la flessibilità intesa anche come disponibilità; =====
- f) il tempo di permanenza nella Cooperativa. =====

===== **TITOLO VII** =====
===== **GOVERNO DELLA SOCIETÀ** =====

ART. 29 - Organi Sociali =====

Sono organi della società: =====

- a) l'assemblea dei soci; =====
- b) l'organo amministrativo; =====
- c) il revisore contabile, se nominato; =====
- d) Il collegio sindacale, se nominato. =====

===== **SEZIONE I - ASSEMBLEA DEI SOCI** =====

ART. 30 - Decisioni dei Soci =====

I soci decidono sulle seguenti materie, nonché su ogni altra materia che la legge ed il presente atto riservano alla loro competenza: =====

- 1) approvazione del bilancio consuntivo e destinazione del risultato di esercizio ai sensi dei precedenti articoli 27 e 28 del presente statuto; =====
- 2) nomina e revoca dell'organo amministrativo, determinazione del periodo di durata del mandato ovvero il numero degli amministratori, nel rispetto del successivo art. 35 del presente statuto, =====
- 3) determinazione degli eventuali compensi dovuti ai componenti l'organo amministrativo per la loro attività; =====
- 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, dei componenti del collegio sindacale, elezione tra questi del presidente e determinazione dei compensi loro spettanti; deliberazione dell'eventuale revoca dei sindaci; ==

5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, di un revisore, secondo quanto previsto nel successivo art. 39 del presente statuto e determinazione del corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico; =====

6) approvazione dei regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 c.c.; =====

7) deliberazione sulle domande di ammissione a socio non accolte dall'organo amministrativo, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare; =====

8) deliberazione dell'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto; =====

9) modificazioni dell'atto costitutivo. In tal caso il verbale è redatto da notaio e si applica l'art. 2436 del codice civile; =====

10) decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. =====

I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione. =====

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis del codice civile. ==

ART. 31 - Diritto di voto =====

Ogni socio che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni e non sia in mora nei versamenti delle quote sottoscritte, ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci, ferme restando le limitazioni al diritto di voto previste a norma del presente statuto. =====

ART. 32 - Assemblea dei Soci =====

L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano. =====

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della convocazione, a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail, o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'organo di amministrazione, spediti ai soci almeno dieci giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni prima dell'adunanza. =====

Il socio lavoratore può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci. =====

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i soci e quando tutto l'organo amministrativo e il collegio dei sindaci o il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. In questo caso se l'organo amministrativo, i sindaci o il revisore, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. =====

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, secondo quanto previsto nel precedente articolo 27 del presente statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio. =====

L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che non vi hanno consentito. =====

ART. 33 - Quorum costitutivi e deliberativi =====

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, nelle altre convocazioni l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. =====

Le assemblee deliberano a maggioranza relativa dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione. =====

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dall'assemblea, escluso in ogni caso il voto segreto. =====

Nei casi di modificazione dell'atto costitutivo, di approvazione dei regolamenti di cui all'art. 2521 codice civile e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, la maggioranza viene espressa con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati. =====

ART. 34 - Presidenza dell'Assemblea =====

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ovvero dall'amministratore unico ovvero dal presidente dell'assemblea o, in caso di assenza di questi, dalla persona designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. =====

Il verbale deve essere redatto a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti, dal notaio. =====

SEZIONE II - AMMINISTRATORI =====

Art. 35 - Amministratori =====

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione

composto da due o più membri, o dall'assemblea dei soci, su decisione dei soci in sede di nomina. =====

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. =====

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori. =====

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, Essi possono essere rieletti. =====

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. =====

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente. =====

Tutti i poteri, i doveri e le responsabilità di seguito enunciati per il consiglio di amministrazione si intendono assorbiti in capo all'amministratore unico se nominato in luogo del consiglio di amministrazione. =====

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

ART. 36 - Consiglio di Amministrazione =====

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, si compone con minimo nr.2 e massimo nr. 5 membri. =====

Il consiglio elegge nel suo seno i poteri di Presidente e Vice-Presidente. =====

Il consiglio si riunisce sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, i sindaci o il revisore. ==
Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o consigliere presente più anziano in età. =====

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un consigliere. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri, i sindaci effettivi ed il revisore (se nominati) ne siano informati almeno due giorni prima della riunione. =====

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. =====

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente. =====

Le votazioni sono palesi. =====

Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la cooperativa, qualora le cagionino un danno pa-

trimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori e, ove nominati, dal collegio sindacale o del revisore. =====

Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge e del presente statuto. =====

L'amministrazione della Cooperativa è affidata congiuntamente al Consiglio di Amministrazione. =====

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. =====

ART. 37 - Sostituzione degli Amministratore =====

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea dei soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea dei soci. ===

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati con decisione dei soci, o l'Amministratore Unico rinunci all'incarico, deve essere convocata l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti o alla sostituzione dell'Amministratore Unico. =====

ART. 38 - Rappresentanza sociale =====

La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio all'amministratore unico, ovvero al presidente dell'assemblea. =====

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati. =====

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. =====

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente. =====

Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri rappresentativi ad un altro amministratore, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi. =====

SEZIONE III - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE
===== BILE =====

ART. 39 - Controllo legale dei conti e controllo contabile ==

L'assemblea dei soci può in ogni momento nominare un collegio sindacale o un revisore con i poteri e le competenze previste

dal Codice Civile per la funzione di controllo legale o contabile. =====

In ogni caso, la nomina del collegio sindacale, nel rispetto delle norme di legge, è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni oppure se vengono superati per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dalla legge stessa per la redazione del bilancio in forma abbreviata; nei suddetti casi si applicano le norme sulla società per azioni. L'Assemblea può affidare il controllo contabile al collegio sindacale. =====

ART. 40 - Collegio Sindacale: Nomina - Composizione - Durata =

Il collegio sindacale, qualora nominato, ovvero nei casi obbligatori di cui al secondo comma del precedente articolo, è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente articolo ed del successivo art. 41. =====

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge. ===

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato. =====

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. =====

I sindaci non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile. =====

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. =====

ART. 41 - Competenza e Riunioni =====

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. =====

Il collegio sindacale esercita inoltre il controllo contabile, qualora l'assemblea dei soci non abbia diversamente disposto. =====

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. =====

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. =====

I sindaci devono assistere alle adunanze dell'organo di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo, se costituito. =====

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte

dell'organo amministrativo gli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione all'organo amministrativo ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo sociale determinato dai diversi tipi di scambio mutualistico ammessi dal presente statuto. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile. =====

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro. =====

L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da un terzo dei soci in possesso dei diritti amministrativi ed in regola con i versamenti delle quote sociali. =====

La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci. =====

ART. 42 - Controllo Contabile =====

Il controllo contabile, quando obbligatorio per legge e quando non è esercitato dal collegio dei sindaci, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione. =====

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. =====

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. =====

Il revisore non deve trovarsi in una delle condizioni di inleggibilità e decadenza previste dagli artt. 2399 e 2409-quinquies del Codice Civile. =====

Nel caso di società di revisione i requisiti di eleggibilità, compatibilità e qualificazione professionale previsti dal presente articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione. =====

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile: =

1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; =====

2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il

bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; =====

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. =====

===== **TITOLO VIII** =====

===== **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE** =====

ART. 43 - Scioglimento =====

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. =====

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; =====

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; =====

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. =====

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della Società. =====

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere. =====

ART. 44 - Devoluzione Patrimoniale =====

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine: =====

a) il rimborso delle quote versate dai soci, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati; =====

b) il rimborso degli strumenti finanziari privi di diritti amministrativi, qualora emessi; =====

===== **TITOLO IX** =====

===== **DISPOSIZIONI FINALI** =====

ART. 45 - Clausola Compromissoria =====

Le controversie dovranno, ove possibile, essere oggetto di un

tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di conciliazione CCIAA di Padova, con gli effetti previsti dagli artt. 38 - 40 D.lgs. 5/2003. =====
Ogni controversia non risolta, o risolvibile, tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, dovrà essere risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto amministrativo in conformità al regolamento della Camera Arbitrale della CCIAA del territorio ove ha sede la cooperativa. ====
La parte più diligente provvederà ad attivare l'arbitrato. Entro 90 giorni dalla domanda il presidente della CCIAA provvederà alla nomina dell'arbitro. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. =====
L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il ricorso. =====

ART. 46 - Regolamenti =====

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti. =====

ART. 47 - Principi di Mutualità, Indivisibilità delle Riserve e Devoluzione =====

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. =====

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa: =====

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente

versato; =====
(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in
sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due
punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; ==
(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; ===
(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperati-
va, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale
sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutua-
listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Firmato =====
Michela Franco =====
Elisabetta Ruzzon =====
Patrizia Mazzei =====
Carlo Martucci Notaio (sigillo) =====
"COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINA-
LE FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 COMMI
3, 4 E 5 DEL D.LGS. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO
IMPRESE" =====
=====